


DELIBERAZIONE LEGISLATIVA APPROVATA DAL CONSIGLIO REGIONALE
NELLA SEDUTA DEL 19 DICEMBRE 2006, N. 51

**MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 4 OTTOBRE 1999, N. 26
“NORME ED INDIRIZZI PER IL SETTORE DEL COMMERCIO”**



Art. 1

(Modifica dell'articolo 16 della l.r. 26/1999)

1. Il comma 6 dell'articolo 16 della legge regionale 4 ottobre 1999, n. 26 (Norme ed indirizzi per il settore del commercio) è sostituito dai seguenti:

“6. Per vendite di fine stagione si intendono forme di vendita che riguardano i prodotti di carattere stagionale e di moda, suscettibili di notevole deprezzamento se non vengono venduti entro un certo periodo di tempo. Il periodo e le modalità delle vendite di fine stagione sono stabiliti dalla Giunta regionale, sentite le organizzazioni delle imprese del commercio e le associazioni dei consumatori maggiormente rappresentative a livello regionale.

6 bis. Il periodo e le modalità delle vendite di fine stagione sono stabiliti dalla Giunta regionale entro il 30 novembre per le vendite invernali ed entro il 30 maggio per quelle estive.”.

Art. 2

(Modifica dell'articolo 16 bis della l.r. 26/1999)

1. Il comma 2 dell'articolo 16 bis della l.r. 26/1999 è abrogato.

2. Al comma 6 dell'articolo 16 bis della l.r. 26/1999 le parole “di liquidazione e” sono soppresse.

Art. 3

(Norma transitoria)

1. Le modalità stabilite dal comma 6 bis dell'articolo 16 della l.r. 26/1999, aggiunto dall'articolo 1, non si applicano per la stagione commerciale relativa all'inverno 2006/2007.

Art. 4

(Dichiarazione d'urgenza)

1. La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

IL PRESIDENTE

(Raffaele Bucciarelli)

